

4  
Ambrosio - Domanda che i termini dell'accordo intervenuto, per l'estensione dell'accordo Barbareschi ai dirigenti, fra l'Associazione delle Imprese Assicuratrici e l'Associazione dei Dirigenti delle Imprese Assicuratrici che si compendiano nei seguenti punti:

"1) - Il secondo comma del punto II dell'accordo sopra richiamato è così modificato:

"Per retribuzione base si intende il complesso di tutti gli addebi ti ricorrenti per qualunque voce o titolo, ivi comprese le mensilità contrattuali e i minimi garantiti contrattuali per inesperienza."

"2) - Il n. 3 dello stesso punto dell'accordo è modificato come segue:

"3) - il 115% sulla parte residua ma non oltre £ 5.750 - (cinquemilasettecentocinquanta) per tutte le quattro categorie".

"3) - Per i dirigenti nominati dopo il 1° settembre 1942 la parte proporzionale della "quota girevole" sarà computata sulla retribuzione in atto (escluse le indennità di presenza, di mensa e di carovita e l'indennità di carica) al netto degli aumenti gradualisti di cui al D.L. 7 dicembre 1943 n. 23/45. (Clausola identica a quella